

“Sussulti” giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo *de societate*: il caso *Ilva* riscopre un *leitmotiv* del processo 231.

di *Matteo Riccardi*

CORTE DI ASSISE DI TARANTO, ORDINANZA 4 OTTOBRE 2016
PIETRANGELO *Presidente*

Sommario 1. Premessa. – **2.** L’assenza di una disciplina espressa sulla parte civile: un “*lapsus* consapevole” del legislatore? – **3.** La tesi estensiva: i “*pro*” della costituzione di parte civile. – **4.** La tesi restrittiva: i “*contro*” della costituzione di parte civile. – **5.** Il *continuum* giurisprudenziale nelle pronunce di Cassazione, Corte costituzionale e Corte di giustizia. – **6.** Il processo “Ambiente svenduto” e le ragioni di un sorprendente *dietrofront*. – **7.** Riflessioni conclusive.

1. Premessa

La tematica concernente l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo per l’accertamento della responsabilità da reato (*rectius*, da illecito amministrativo dipendente da reato) dell’ente, così come concepito dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha rappresentato per anni, fin dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, una problematica cui dottrina e giurisprudenza si sono dedicate con particolare vigore interpretativo.

Lo sforzo profuso in tali sedi – in uno con la sterminata produzione letteraria che ne è seguita – pareva aver contribuito a una definitiva sistematizzazione della questione, relegata, quantomeno successivamente all’intervento della “triade” di pronunce delle supreme corti (nazionali ed europea), a reperto storico nel panorama dell’elaborazione in materia “231”.

Senonché, la fluidità e la magmaticità delle correnti giurisprudenziali sembrano aver riportato “a galla” l’annosa controversia, proprio in occasione di una delle vicende giudiziarie che, alla luce degli interessi coinvolti, si annovera tra le più eclatanti e sensibili dell’ultimo decennio.

Al fine di delimitare correttamente il tema oggetto di trattazione, è opportuno premettere – com’è peraltro ben noto a tutti – che la costituzione di parte civile di cui si discorre in questa sede assume rilievo sotto forma di avanzamento della pretesa risarcitoria del soggetto danneggiato *direttamente* nei confronti dell’ente, intendendosi fare riferimento, cioè, all’ingresso della parte civile all’interno di quella vicenda processuale che – pur viaggiando, di regola, di pari passo al processo instaurato nei confronti dei soggetti-persone fisiche autori del reato presupposto – mantiene una propria autonomia, talora marcatamente derogatoria rispetto alle

regole del Codice di procedura penale, ponendosi quale fonte di norme processuali che costituiscono un vero e proprio “microcodice”¹.

Tale premessa, peraltro, non esclude, sotto un profilo comunque affine, la configurabilità di una responsabilità soltanto *indiretta* dell’ente, nella veste di responsabile civile citato nel processo “ordinario” quale coobbligato in solido in relazione ai danni derivanti dal fatto commesso dalla persona fisica.

La ricerca di una soluzione a tale quesito – che è destinata a riverberare effetti di non poco momento sulle vicende del processo all’ente e, in ultima analisi, sulla posizione di quest’ultimo – per effetto anche del contributo apportato da casi giudiziari di notevole rilevanza, ha prodotto una vera e propria frattura tra i sostenitori della configurabilità della anzidetta pretesa risarcitoria verso l’ente e coloro che, invece, negano alla radice una simile possibilità.

La questione ha così dato origine a una lunga e accanita *querelle* tra gli interpreti che, seppur arricchita dai più autorevoli contributi, non sembrava destinata a trovare una definitiva composizione in assenza di una netta e univoca presa di posizione del formante giurisprudenziale².

Come brevemente anticipato, soltanto in tempi piuttosto recenti la controversia pareva aver raggiunto un (illusorio) epilogo, grazie all’intervento dei supremi organi giurisdizionali, nazionali e sovranazionali che, esprimendosi favorevolmente all’approccio più restrittivo, sembravano aver sancito il definitivo esaurimento del relativo dibattito.

Tuttavia, il punto di equilibrio così faticosamente raggiunto è stato sorprendentemente rimesso in discussione da una recente pronuncia, resa nel processo relativo al caso *Ilva* di Taranto, la quale – se non altro per la risonanza mediatica e “politica” della decisione – assesta un duro colpo alla tesi della inammissibilità della costituzione di parte civile nel sistema “231”.

Il presente contributo, pertanto, intende ripercorrere i “sentieri” interpretativi disegnati dal formante dottrinale e giurisprudenziale, individuando schematicamente

¹ Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1347.

² Per l’inquadramento della problematica in dottrina, fra gli altri, Bassi, *La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto*, in *Rivista 231*, 2009, 3, 17 ss.; Belluta, sub art. 34, in AA.VV., *La responsabilità degli enti*, a cura di Presutti, Bernasconi e Fiorio, Padova, 2008, 351; Bernasconi, *I soggetti, la giurisdizione e la competenza*, in AA.VV., *Manuale della responsabilità degli enti*, a cura di Presutti e Bernasconi, Milano, 2013, 245 ss.; Camaldo, *I principi generali del procedimento*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, a cura di Canzio, Cerqua e Lupària, 2^a ed., Milano, 2016, 1004 ss.; Elia, *In tema di costituzione di parte civile nei confronti degli enti responsabili ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Foro ambr.*, 2004, 22 ss.; Garbagnati, *Parte civile e reati societari*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, cit., 83 ss.; Garuti-Sola, sub art. 34, in AA.VV., *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi, Garuti e Veneziani, Bologna, 2010, 518 ss.; Riverditi, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009, 381 ss.; Zampaglione, *Considerazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 10, 1235 ss. Sull’evoluzione giurisprudenziale, cfr. Varanelli, *La questione dell’ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti*, in *Rivista 231*, 2009, 3, 159 ss.

gli argomenti posti a sostegno delle rispettive tesi, nella prospettiva di fornire un giudizio circa la coerenza e la desiderabilità della soluzione offerta dalla corte tarantina.

2. L'assenza di una disciplina espressa sulla parte civile: un “*lapsus consapevole*” del legislatore?

Il dato assolutamente preliminare che l'interprete deve fronteggiare – al fine di sciogliere il nodo problematico circa la legittimazione della parte civile a costituirsi nel processo all'ente – consiste, come agevolmente rilevabile da una lettura del testo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cui d'ora in avanti saranno riferite le citazioni normative, salva diversa indicazione), nell'assenza di qualsivoglia riferimento legislativo alla figura della parte civile tra i soggetti che prendono parte al *simultaneus processus* cui sono sottoposti l'ente e le persone fisiche imputate per il reato-presupposto.

Infatti, il capo III del decreto, recante la speciale disciplina sul procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente, non menziona espressamente tale parte eventuale né all'interno della sezione dedicata ai soggetti (sezione II), né in quella concernente le fasi in cui la costituzione sarebbe astrattamente possibile (udienza preliminare, sezione V; giudizio, sezione VII).

Rimane sullo sfondo, in ogni caso, quale “valvola di apertura” idonea a colmare eventuali vuoti di disciplina, la disposizione dell'articolo 34 che, per fini di economia redazionale, riconosce espressa operatività al principio di sussidiarietà, sancendo in prima battuta l'osservanza delle norme processuali “speciali” poste dal decreto e, nei limiti della *compatibilità* delle stesse, delle disposizioni “generali” del Codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione.

Resta altresì ferma – in un'ottica di piena “personificazione” dell'ente – l'estensione al medesimo delle norme che nel tessuto codicistico sono dedicate all'imputato, previa delibazione – ancora una volta – circa la loro compatibilità con le peculiarità proprie della *societas*.

Dati tali presupposti sistematici, si potrebbe agevolmente giungere alla conclusione per cui, almeno in linea teorica, le disposizioni di rinvio consentono la diretta applicabilità anche nel processo all'ente dell'articolo 185 c.p. – che cristallizza il reato come fonte da cui scaturisce l'obbligo alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale – per il tramite della norma “interposta” dell'articolo 74 c.p.p.³, che legittima l'inserimento nel processo penale di detta pretesa risarcitoria di matrice civilistica a opera del danneggiato dal reato o dei suoi successori universali.

L'azione civile di danno così declinata, dunque – sempre in linea di principio – potrebbe ben essere esercitata «nei confronti dell'imputato» e, nello specifico,

³ Sulla rilevanza, ai fini della problematica, dell'articolo 74 c.p.p., CERESA GASTALDO, *La responsabilità degli enti: profili di diritto processuale*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano, 2009, 10.

dell'ente presunto autore del fatto illecito, giusta anche la citata parificazione tra ente e imputato-persona fisica di cui all'articolo 35.

Si noti, poi, che la questione assume una pregnanza particolare in alcune specifiche ipotesi applicative che, escludendo giocoforza la supplenza dell'istituto del responsabile civile, lasciano all'apparenza il danneggiato privo di qualsivoglia tutela: ossia, nel dettaglio, in casi di operatività del principio di autonomia di cui all'articolo 8 (quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato è estinto per causa diversa dall'amnistia, ad esempio, per prescrizione) ovvero qualora si contesti la responsabilità dell'ente pur a fronte di una sentenza di assoluzione nei confronti delle persone fisiche⁴, nonché in ipotesi in cui la persona fisica si sia “defilata” dal *simultaneus processus* (per effetto di separazione dei processi, ad esempio, a seguito di patteggiamento).

Ciò premesso, uno dei principali profili di criticità deriva appunto dall'atteggiamento quantomeno “ambiguo” del legislatore del 2001 che, se da un lato si è gelosamente riservato di porre una disciplina *ad hoc* sul trattamento processuale dell'ente, adeguando taluni istituti codicistici alle caratteristiche ontologiche della persona giuridica, dall'altro ha operato un non inedito rinvio alla disciplina “generale”, lasciando al giudice il compito di sindacarne la compatibilità con il peculiare accertamento concernente l'illecito amministrativo.

È proprio da tale circostanza che sorge uno dei principali quesiti per l'interprete: cioè, se il silenzio serbato sulla parte civile sia frutto di un atteggiamento consapevole del legislatore, in ossequio al noto brocardo (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*), ovvero se rappresenti un chiaro invito affinché l'operatore del diritto compia una delicata operazione di coordinamento tra fonti, realizzando volta per volta una complessa valutazione di compatibilità tra istituti.

Insomma – come si vedrà meglio oltre – la risoluzione di questa preliminare e dirimente questione potrebbe già diradare molti dei dubbi che assillano l'interprete, costituendo un primo tassello dell'edificio argomentativo a sostegno dell'una o dell'altra tesi emerse sul punto.

L'analisi che sarà condotta nel prosieguo, tuttavia, dimostra che la spendita dell'argomento letterale, di per sé, non risulterebbe comunque idonea a consacrare definitivamente uno degli orientamenti, ma richiederebbe – per usare un gergo processualistico – un “riscontro esterno” ulteriore a sua corroborazione, rinvenibile soltanto nell'analisi sistematica della disciplina “231” e nell'interpretazione che di essa ne ha fornito, ad oggi, la tutto sommata limitata produzione giurisprudenziale⁵.

⁴ PULITANÒ, *Ma lo strumento è coerente con il sistema dei rapporti tra azione civile e rito penale*, in *Resp. risarc.*, 2008, 5, 11.

⁵ Per una panoramica sulle contrapposte posizioni, cfr. ARONICA, *Sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 3, 659 ss.; CATTADORI, *La responsabilità amministrativa (rectius, penale) delle persone giuridiche (D.L.vo 231/01). La vexata quaestio sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Riv. pen.*, 2009, 12, 1347 ss.; SANTORIELLO, *Il procedimento penale per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti collettivi*, in *Collana 231*, 2011, 40 ss.

3. La tesi estensiva: i “pro” della costituzione di parte civile.

L’orientamento che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria *direttamente* nei confronti dell’ente appare oggi, per il vero, assolutamente recessivo, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

L’assunto di partenza da cui detta tesi ha preso le mosse, almeno in una fase iniziale, costituisce un precipitato di quella che potrebbe essere definita – non a torto – la “madre” di tutte le questioni in materia “231”: la qualificazione della natura giuridica della responsabilità dell’ente, con tutto il seguito di problematiche che ne derivano al sistema costruito dal legislatore del 2001⁶.

Per l’opzione interpretativa in commento, infatti, la caratterizzazione della responsabilità dell’ente a opera della rubrica del testo del decreto quale «responsabilità amministrativa» integrerebbe un tipico caso di c.d. frode delle etichette⁷, realizzata dal redattore per *bypassare* le pericolose e insormontabili frizioni che l’allora inedito principio *societas delinquere potest* avrebbe potuto innescare con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’articolo 27 comma 1 Cost.⁸.

In tal senso – riprendendo argomenti ampiamente ricorrenti nella manualistica⁹ – la natura sostanzialmente penale della responsabilità dell’ente sarebbe avvalorata da una serie di elementi “indizianti”, che finirebbero per celare una artificiosa operazione di occultamento: così, tra gli altri, il fatto che la stessa trovi la propria fonte in un fatto di reato (appunto, il c.d. reato-presupposto) e che l’illecito ascritto

⁶ Sul tema, AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1, 151 ss.; ritiene la questione sostanzialmente nominalistica DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato*, *ivi*, 2001, 4, 1156 ss.

⁷ CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in AA.VV., *Il diritto penale dell’impresa*, a cura di Conti, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da Galgano, vol. XXV, Padova, 2001, 866; DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Padova, 2002, 80; MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una truffa delle etichette davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 4, 899; MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, 23, 8.

⁸ Sulla compatibilità con il principio di personalità dell’articolo 27 Cost., cfr. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 45. Si veda anche l’autorevole contributo di BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 ss.

⁹ Sinteticamente, AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, *Diritto penale dell’impresa*, 4^a ed., Bologna, 2016, 49 ss.; cfr. anche DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012.

all'ente, la cui cognizione è demandata al giudice penale, comporta l'irrogazione di sanzioni analoghe a quelle penali¹⁰.

Una volta effettuata questa "scelta di campo", secondo alcuni, l'esercizio dell'azione civile *diretta* nei confronti dell'ente sarebbe ammissibile in forza della consequenziale applicabilità degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p.¹¹.

Nell'ambito del medesimo filone interpretativo, peraltro, è dato riscontrare un orientamento più sofisticato che, nel propugnare le ragioni dell'ammissibilità, pur caratterizzandosi per la diversità dei percorsi giuridici seguiti, perviene al medesimo esito.

Così, un primo arresto interpretativo attribuisce portata risolutiva alla norma dell'articolo 2043 c.c., indipendentemente dalla caratterizzazione ontologica della responsabilità dell'ente.

Infatti, atteso che dall'articolo 2043 c.c., quale fonte della responsabilità civilistica extracontrattuale, scaturisce l'obbligo del risarcimento del danno in presenza di un «qualunque fatto» illecito, senza che questo sia ulteriormente qualificato, si è affermato che tale potrebbe ritenersi anche l'illecito amministrativo da reato contestato all'ente il quale, dunque, anche senza la necessaria mediazione degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p., legittimerebbe la pretesa risarcitoria del soggetto danneggiato¹².

Secondo una prospettiva complementare, ancora, è la giustapposizione dell'ente alla persona fisica quale autonomo centro di imputazione della responsabilità a individuare la persona giuridica, per il tramite del meccanismo di immedesimazione

¹⁰ DE MAGLIE, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 11, 1348; MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 6, 1103 ss.; PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845; Id., *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri d'imputazione*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 50; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001, 11, 1305 ss.. *Contra*, propendono per la natura amministrativa, MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi. Atti del convegno (15-16 marzo 2002)*, a cura di Palazzo, Padova, 2003, 309; ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 398. Optano per la nota "via" del *tertium genus*, PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 186 ss.; PULITANO, voce *Responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 2002, 953.

¹¹ PANASITI, *Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento nel procedimento penale*, in *Rivista* 231, 2007, 4, 104; VIGNOLI, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, *ivi*, 2006, 3, 28.

¹² GUP Trib. Torino, 26 gennaio 2006, in *Dir. pen. cont.*, 26 gennaio 2006. Per la dottrina, GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 4, 1335 ss.

organica insito nei criteri di attribuzione dell'illecito degli articoli 5, 6 e 7, come soggetto autore del fatto.

In questo senso la giurisprudenza, valorizzando la componente compensativa dell'offesa che permea l'intera disciplina del decreto (nell'ottica di un recupero economico del profitto del reato e di un ripristino dell'equilibrio tra l'ente e la persona offesa) ha riconosciuto come dal fatto dell'ente derivi un danno risarcibile, assimilabile a quello "diretto" ex articoli 2043 e 2059 c.c. e diverso da quello "per fatto altrui" di cui all'articolo 2049 c.c., in conseguenza di un fatto allo stesso attribuibile, inteso in termini di omesso impedimento del reato delle persone fisiche¹³.

Ancora, l'esaltazione da parte della disciplina "231" delle condotte *post factum* di natura riparatoria e reintegrativa, giusta le disposizioni degli articoli 12 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. b), 17 comma 1 lett. a) e 19 (che in tema di confisca fa «salva la parte che può essere restituita al danneggiato»), ritenute funzionalmente alternative alla sanzione penale¹⁴, imporrebbe una interpretazione estensiva dell'articolo 185 c.p.p.¹⁵, che ricomprenda come fonte dell'obbligazione risarcitoria pure il *tertium genus* di responsabilità in cui si compendia l'illecito dell'ente.

Un simile approccio – si badi bene – non implicherebbe una applicazione analogica *in malam partem* delle norme-cardine sulla parte civile (appunto, gli articoli 185 c.p. e 74 c.p.p.), richiedendo soltanto una lettura sistematica ed evolutiva delle stesse¹⁶; in ogni caso – si osserva – tale argomento contrario appare inconferente, giacché le disposizioni citate avrebbero natura, rispettivamente, civile e processuale e, in quanto tali, sarebbero sottratte al divieto discendente dagli articoli 25 comma 2 Cost. e 1 c.p.¹⁷.

Così ragionando, pertanto, non dovrebbe considerarsi risolutiva, nel senso dell'inammissibilità, l'omissione di qualsivoglia referente normativo analogo all'articolo 74 c.p.p., che ben può essere recuperato attraverso l'attivazione del

¹³ Così, nel processo *Telecom*, GUP Trib. Milano, 9 luglio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, 3, 288, con nota di PULITANÒ-ZANCHETTI, *Memoria della parte civile in merito all'ammissibilità della costituzione nei confronti dell'ente citato ex d.lg. 231/2001*; nonché, nel processo *Enipower*, GUP Trib. Milano, 5 febbraio 2008, in *Dir. pen. cont.*, 5 febbraio 2008, e in *Foro ambr.*, 2008, 2, 222, con nota di Bellingardi, *In tema di ammissibilità detta costituzione di parte civile nei confronti dell'ente responsabile ex d.lgs. 231/2001*. Si veda anche GUP Trib. Napoli, 25 gennaio 2008, in *Il Merito*, 2008, 3, 61, con nota di SORGATO, *La costituzione di parte civile nei confronti delle persone giuridiche*.

¹⁴ In senso critico sulla "eccessiva" valorizzazione della componente risarcitoria e sulla sua pretesa funzione sostitutiva della sanzione, TESORIERO, *Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2008, 10, 3865 ss.

¹⁵ Per una rassegna di argomenti a favore dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, cfr. ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte*, in *Guida dir.*, 2008, 25, 87.

¹⁶ PULITANÒ, *Ma lo strumento è coerente*, cit., 12.

¹⁷ GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1338.

meccanismo di sussidiarietà dell'articolo 34¹⁸, previa delibazione positiva circa la sua compatibilità con il rito in cui si inserisce.

In una direzione parzialmente coincidente, poi, si è affermato che decisiva sarebbe l'unicità del fatto, in funzione di fattispecie genetica, da un lato, del reato addebitato alla persona fisica e dell'illecito dell'ente e, dall'altro, del danno risarcibile: il che indurrebbe ad ammettere l'esperibilità dell'azione civile nei confronti dell'ente¹⁹.

Chiude il quadro così delineato una considerazione di carattere eminentemente teleologico: ammettere l'azione aquiliana della parte civile corrisponde agli obiettivi di una politica legislativa che, in materia di corporate *liability*, negli ultimi anni propugna una decisa intensificazione dell'attività di repressione della criminalità d'impresa²⁰.

Se queste sono i principali argomenti addotti dall'orientamento favorevole alla parte civile, in ogni caso – quali che appaiano, tra quelle esposte, le ragioni più convincenti – un dato risulta incontrovertibile: la legittimazione ermeneutica della pretesa risarcitoria della parte civile determina un notevole ampliamento dell'oggetto della giurisdizione penale²¹, che così abbraccia l'accertamento tanto delle responsabilità penale dell'imputato e (“para-penale”) dell'ente quanto dell'eventuale responsabilità civile dei medesimi.

A tal proposito, si è sostenuto che consentire la partecipazione della parte civile nel processo all'ente risponderebbe a esigenze di economia processuale, nella misura in cui si eviterebbe di imporre al danneggiato di dover adire la sede naturale civile per trovare tutela alla propria pretesa risarcitoria, così prevenendo un inutile spreco di risorse ed energie processuali²².

Tuttavia, sembra cogliere nel segno il rilievo per cui il riconoscimento della legittimazione di tale parte eventuale produce, in capo all'ente imputato, un groviglio difficilmente districabile di qualifiche processuali, che, in una prospettiva caleidoscopica, lo identificano come centro di imputazione sia dell'illecito “231” che del reato-presupposto, individuandolo – almeno potenzialmente – come responsabile da fatto illecito *ex* articolo 2043 c.c., come responsabile civile *ex*

¹⁸ GUP Trib. Milano, 24 gennaio 2008, in *Dir. pen. cont.*, 26 gennaio 2008, in *Guida dir.*, 2008, 11, 76, con nota critica di SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, nonché in *Dir. prat. soc.*, 2008, 17, 71, con nota DI M. NICODEMO-BIANCHI, *Responsabilità degli enti: ammissibilità di costituzione di parte civile* (cfr. anche VIGNOLI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente varca a Milano la soglia del dibattito*, in *Rivista 231*, 2010, 4, 161 ss.); così, anche GUP Trib. Roma, 21 aprile 2005, in *Penale.it*.

¹⁹ BALDUCCI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente “imputato”: una questione ancora aperta*, in *Cass. pen.*, 2, 2010, 773 ss.

²⁰ RUBERA, *La costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 2, 233.

²¹ Sul tema, si veda già GIARDA, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 194 ss.

²² CECCARELLI, *La costituzione di parte civile nei processi di accertamento della responsabilità dell'ente*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, 1, 93.

articolo 2049 c.c., nonché come civilmente obbligato per la pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 197 c.p.²³.

4. La tesi restrittiva: i “*contro*” della costituzione di parte civile.

La tesi predominante sia sul fronte giurisprudenziale che su quello dottrinale nega radicalmente che sia ammissibile dare ingresso alla pretesa civilistica del danneggiato nel processo di accertamento dell'illecito amministrativo da reato.

L'opzione interpretativa in esame, nel dettaglio, ritiene di giustificare tale esclusione sulla base di ragioni di carattere sistematico parzialmente coincidenti, seppur con esiti differenti, rispetto a quelle addotte dalla tesi favorevole alla parte civile.

Caposaldo di tale orientamento è l'argomento – della cui decisività, peraltro, si dubita – per cui la disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non dedica alcuna specifica disposizione alle obbligazioni civili nascenti dall'illecito imputato all'ente, né in sede di disciplina dei soggetti del procedimento, né in sede di definizione dell'ambito di cognizione del giudice penale preposto al *simultaneus processus*²⁴.

Detto criterio testuale – agevolmente avversabile, come visto, facendo leva sulle esigenze di economia e snellezza redazionale insite nella clausola di “apertura” di cui all'articolo 34 e sulla norma estensiva dell'articolo 35 – trarrebbe ulteriore legittimazione dall'analisi di taluni istituti collocati nel corpo della disciplina “231”²⁵.

Così, significativo appare l'articolo 27 che, nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente, considera soltanto l'obbligazione avente a oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria; analogo contenuto è rinvenibile nell'articolo 33 che, nel contesto delle vicende modificative che possono coinvolgere l'ente imputato, dispone unicamente in merito all'allocatione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria per il caso di cessione dell'azienda al cui interno è stato commesso il reato-presupposto.

Ancora, se nella definizione del perimetro cognitivo del giudice penale dell'articolo 36 manca un esplicito riferimento all'azione risarcitoria, così l'articolo 57, dedicato all'informazione di garanzia, in ciò differenziandosi dalla norma “ordinaria” dell'articolo 369 c.p.p., omette di considerare quale destinataria la persona offesa; non v'è traccia della persona offesa e, quindi, di un'eventuale danneggiato dal reato che possa costituirsi parte civile neppure nell'articolo 55 comma 2 (per quanto attiene alla c.d. ispezione nel registro delle notizie di reato), nell'articolo 58 in tema

²³ BEVILACQUA, *Prima sentenza di condanna di una società a seguito di giudizio ordinario ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Giur. comm.*, 2009, 3, 506 ss.

²⁴ GUP Trib. Milano, 25 gennaio 2005, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2005, e in *Soc.*, 2005, 11, 1441, con nota di BARTOLOMUCCI, *Inammissibile la costituzione di parte civile dell'ente imputato ex D.lgs. n. 231/2001*; in dottrina, BASSI, *La costituzione di parte civile*, cit. 29 ss.

²⁵ Per una rassegna analitica delle disposizioni che rivelerebbero l'esclusione della parte civile dal processo contro l'ente, cfr. GIARDA, *Azione civile di risarcimento e responsabilità “punitiva” degli “enti”*, in *Corr. mer.*, 2005, 5, 579. In giurisprudenza, GUP Trib. Milano, 11 giugno 2010, in *Dir. pen. cont.*, 11 giugno 2010; GUP Trib. Milano, 10 giugno 2008, in *Dir. pen. cont.*, 10 giugno 2008.

di archiviazione (sotto il profilo, ad esempio, dell'esercizio della prerogativa dell'opposizione *ex* articoli 408 e 410 c.p.p.), nell'articolo 59 comma 2 quanto all'atto di contestazione dell'illecito (in relazione ai contenuti della richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 417 c.p.p.) e nell'articolo 61 comma 2, riferito al decreto che dispone il giudizio (per differenza dai requisiti definiti dall'articolo 429 c.p.p.). Per ultimo, quanto alla fase decisoria, non è stata riprodotta, per l'ipotesi di condanna dell'ente ai sensi dell'articolo 69, una disciplina riferita alle statuizioni sulla responsabilità civile analoga a quella degli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p., difettando inoltre una qualsivoglia disposizione concernente l'impugnazione della sentenza per gli interessi civili rapportabile agli articoli 574 e 576 c.p.p.

Stazionando ancora in sede di esegesi testuale, maggior peso specifico paiono assumere gli articoli 19 e 54.

La prima disposizione, in materia di confisca – come visto – è invero invocata dai fautori della tesi avversa nella parte in cui, scomputando dalle *res* confiscabili la parte che può essere restituita al danneggiato, presupporrebbe la previa quantificazione a opera del giudicante dell'entità del risarcimento; si oppone, però, che la riserva in anteparte a esso garantita realizzerebbe una forma di restituzione limitata a beni individuati, che prescinderebbe dal risarcimento del danno, come confermato dal comma successivo in ipotesi di confisca di valore (per cui non è prevista analoga clausola restitutoria, non essendo possibile in tal caso accedere a beni individuati).

Una consistenza argomentativa decisamente più assorbente – anche secondo chi scrive – deve attribuirsi all'articolo 54 che, normando i presupposti della cautela del sequestro conservativo, attribuisce il relativo potere di richiesta al solo pubblico ministero, in riferimento, quindi, al caso in cui la necessità del vincolo si giustifica per prevenire un'eventuale carenza (originaria o sopravvenuta) delle garanzie per le somme dovute a vario titolo all'erario statale: corrispondentemente, cioè, all'ipotesi dell'articolo 316 comma 1 c.p.p.²⁶

La parte civile, che l'articolo 316 comma 2 c.p.p. legittima ai fini della richiesta della cautela per ragioni di tutela delle obbligazioni risarcitorie da reato, non compare nel testo della disposizione: anzi – a confermare la presumibile fondatezza della sua esclusione dal processo “231” – lo stesso articolo 54 effettua un rinvio esplicito al solo comma 4 dell'articolo 316 c.p.p., tralasciando completamente i commi 2 e 3 dedicati alla sua iniziativa²⁷.

L'orientamento in esame – spingendo più in profondità l'analisi della questione – adduce come argomento decisivo il rilievo che l'illecito amministrativo ascritto all'ente non sarebbe suscettibile di produrre danni ulteriori e diversi rispetto a quelli

²⁶ GUP Trib. Torino, 2 ottobre 2008, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 7, 851, con nota di PAIOLA, *Parte civile e processo penale*.

²⁷ GUP Trib. Torino, 24 luglio 2008, in *Dir. pen. cont.*, 24 luglio 2008, e in *Giur. mer.*, 2009, 11, 2819, con nota di SANDRELLI, *Procedimento a carico degli enti e costituzione di parte civile*. In dottrina, FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, 431.

cagionati dal reato della persona fisica: pertanto, l'ingresso nel processo dell'ente da parte del danneggiato difetterebbe di legittimazione anzitutto sotto il profilo sostanziale della pretesa fatta valere, non rinvenendosi un danno che – giusta gli articoli 1223 e 2056 c.c. – sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito²⁸.

Muovendosi nel medesimo perimetro di indagine, si è debitamente evidenziato come una simile affermazione trovi conforto nel testo degli articoli 12 e 17, i quali, pur prestandosi a una valorizzazione in direzione antitetica a quella dell'inammissibilità, rivelerebbero invece una netta limitazione delle poste risarcitorie ipotizzabili e identificabili nella vicenda processuale: invero, le condotte riparatorie dell'ente a efficacia attenuante del carico pecuniario ed elidente di quello interdittivo sono riferite – e unicamente riferibili – al «danno [...] del reato», detto riferimento specifico escludendo qualsivoglia conseguenza aquiliana autonoma da illecito dell'ente²⁹.

Quanto all'aspetto strutturale della responsabilità dell'ente, si rileva – in ciò confutando la tesi “ammissibilista” – che il fatto addebitato all'ente sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato all'apicale o al sottoposto, ossia un illecito che, pur trovando origine nel reato della persona fisica, da esso si differenzerebbe³⁰, secondo un rapporto che – usando concetti di “parte generale” – potrebbe definirsi di specialità per aggiunta: il reato-presupposto è elemento necessario, ma non sufficiente per costituire il titolo da cui dipende la responsabilità della persona giuridica, sicché dall'impossibilità di identificare illecito individuale e illecito collettivo (o organizzativo) consegue analogia impossibilità di parificarne le rispettive conseguenze risarcitorie.

A dispetto delle argomentazioni appena illustrate, poi, l'esclusione della parte civile troverebbe facile riscontro – secondo un *trend* interpretativo, come già sottolineato, non dirimente – nella tesi “pregiudiziale” che assume la natura amministrativa della responsabilità dell'ente³¹; tanto più che – come talvolta affermato – non è accettabile né ammissibile il ricorso a un'estensione analogica della disposizione di cui

²⁸ BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura*, in *Resp. ris.*, 2008, 5, 14; FRACCHIA, *In tema di costituzione di parte civile nel procedimento avviato nei confronti degli «enti» di cui al D.Lgs. n. 231/2001*, in *Soc.*, 2009, 8, 1031; MONTESANO, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi. La società unica imputata: la prima sentenza di condanna pronunciata al termine del dibattimento*, in *Rivista 231*, 2008, 1, 177. In giurisprudenza, GUP Trib. Milano, 26 gennaio 2009, in *Dir. pen. cont.*, 26 gennaio 2009.

²⁹ GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna*, in AA. VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 137; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi*, cit., 153; PISTORELLI, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile*, in *Rivista 231*, 2008, 3, 105.

³⁰ MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, 2^a ed., Milano, 2010, 585; STORELLI, *L'illecito amministrativo del reato degli enti nell'esperienza giurisprudenziale*, Torino, 2005, 109 ss.

³¹ GUP Trib. Milano, 27 febbraio 2009, in *Dir. pen. cont.*, 27 febbraio 2009; Trib. Milano, sez. II, 18 aprile 2008, in *Guida dir.*, 2008, 25, 81.

all'articolo 185 c.p., attesi i principi di legalità, tipicità, tassatività e divieto di analogia che governano il sistema penale³².

Per ultimo, non indifferenti sarebbero le conseguenze di un ipotetico riconoscimento della legittimazione del danneggiato, sotto il profilo di un eccessivo appesantimento dell'accertamento cui il giudice sarebbe chiamato, in riferimento tanto ai profili propriamente penali e a quelli para-penali (*rectius*, da reato facenti capo all'ente), quanto a quelli concernenti l'obbligazione risarcitoria della persona fisica e dell'ente stesso³³.

5. Il continuum giurisprudenziale nelle pronunce di Cassazione, Corte costituzionale e Corte di giustizia.

Sull'annosa controversia esaminata nei paragrafi precedenti si è registrata una decisa presa di posizione del formante giurisprudenziale che, in tre distinti approdi delle supreme giurisdizioni nazionale ed europea, ha posto dei punti fermi – o almeno tale era l'impressione – sul tema in analisi.

Sul versante del giudice di legittimità, un impatto riguardevole ha avuto la nota sentenza con cui la Corte di cassazione ha recisamente negato l'accesso della parte civile nel processo a carico degli enti³⁴.

La Corte, nell'accogliere le principali perplessità interpretative circa la possibile costituzione di parte civile segnalate dall'orientamento maggioritario, ha, in via preliminare, sterilizzato l'efficacia che – in un senso o nell'altro – si vorrebbe

³² Così, nel caso *Unipol*, GUP Trib. Milano, 18 gennaio 2008, in *Dir. pen. cont.*, 18 gennaio 2008, e in *Soc.*, 2009, 8, 1031 ss., con nota di FRACCHIA, *In tema di costituzione di parte civile nel procedimento avviato nei confronti degli «enti» di cui al d.lgs. N. 231/2001*; GUP Trib. Milano, 9 marzo 2009, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2009; GUP Trib. Milano, 26 gennaio 2008, *ivi*, 26 gennaio 2009.

³³ DOVERE, *La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente per i reati previsti dall'articolo 25-septies d.lgs. 231/2001*, in *Rivista* 231, 2008, 3, 92.

³⁴ Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, 7-8, 2539, con nota adesiva di VARRASO, *L'"ostinato silenzio" del d. lgs. n. 231 dl 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo "perchè"*, in *Arch. pen.*, 2011, 1, 273, con nota adesiva di MAGLIOCCA, *La costituzione di parte civile nel processo de societate: questione definitivamente risolta?*, nonché in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 1-2, 275, con nota di BALDUCCI, *La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente*. Per la dottrina, si vedano anche ARIOLLI, *Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente*, in *Giust. pen.*, 2011, III, 257 ss.; MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 4, 435 ss.; PERONI, *Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo societario*, *ivi*, 2011, 3, 299 ss.; PISTORELLI, *Inammissibile per la Corte di cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti*, in *Giur. it.*, 2011, 6, 1389 ss.; SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti*, *ivi*, 2011, 6, 1383 ss.; VARANELLI, *La Cassazione esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti*, in *Soc.*, 2011, 575 ss.; in senso critico, TIZZANO, *La persona giuridica tra responsabilità penale e responsabilità civile: la posizione della Cassazione (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251)*, in *Rivista* 231, 2012, 1, 166 ss.

attribuire all'argomento "ontologico"³⁵, concernente la qualificazione della responsabilità dell'ente, rispettivamente, come amministrativa, penale ovvero come *tertium genus*: la soluzione, invero, deve essere individuata nelle trame della disciplina positiva³⁶.

Sotto questo profilo, il più volte ricordato difetto di menzione della parte civile nella disciplina "231" rappresenterebbe una consapevole e inequivoca scelta del legislatore, indirettamente confermata dalle sopra citate "norme-indizio" di cui agli articoli 27 e 54³⁷, cui non si potrebbe in alcun modo rimediare per il tramite di un innesto analogico degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p.³⁸.

Tali norme, per il vero, non potrebbero neppure trovare applicazione diretta alla luce di un loro trapianto nel tessuto normativo del decreto per il tramite dell'articolo 34, ostando a simile operazione il limite della compatibilità delle medesime, che – ribadisce la Cassazione – sono riferite a un reato e non, come nel caso dell'ente, a una fattispecie complessa che quel reato presuppone ma che in esso non si esaurisce, pur ricomprendendolo³⁹: è, cioè, la stessa struttura dei due poli del binomio reato/illecito amministrativo a imporre detta conclusione, nel senso di escludere la loro – se non parziale – sovrapposibilità.

Nemmeno il riferimento alla disposizione dell'articolo 2043 c.c. è in grado di scalfire detta conclusione⁴⁰, giacché questa, seppur astrattamente idonea a garantire la risarcibilità del fatto ingiusto dell'ente, non può trovare immediata applicazione nel processo a suo carico, attesa la natura derogatoria che la costituzione di parte civile assume rispetto al principio di autonomia dell'azione civile di cui all'articolo 75 c.p.p.⁴¹, rientrando la relativa pretesa nel "numero chiuso" delle azioni esercitabili dinanzi al giudice penale⁴²; inoltre, sotto l'aspetto sostanziale, il danno derivante dal reato sembrerebbe esaurire il novero delle conseguenze concretamente risarcibili

³⁵ Così, già AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità dell'ente*, in *Cass. pen.*, 2005, 2, 324 ss.

³⁶ Per un'ampia e dettagliata disamina del tema, in relazione alla pronuncia della Cassazione, cfr. LOSAPPIO, *Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti*, in *Rivista 231*, 2012, 1, 107 ss. Sul rilievo della questione, ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 45 ss.

³⁷ Così, LOTTINI, *Responsabilità delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi penali complementari*, a cura di Palazzo e Paliero, Padova, 2007, 2354; NAPOLEONI, *La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall'illecito*, in *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 269 ss.

³⁸ Sul punto, CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 5, 2239.

³⁹ BASSI, *La costituzione di parte civile nel processo con l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo – Parte I*, in *Rivista 231*, 2011, 3, 180.

⁴⁰ *Contra*, VIGNOLI, *Citazione del responsabile o costituzione nei confronti dell'ente? Brevi appunti sulla conservazione della domanda risarcitoria ammessa in giudizio*, in *Rivista 231*, 2012, 2, 84.

⁴¹ LAVARINI, *Azione nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2010, *passim*.

⁴² BRICCHETTI, *Cautele di natura patrimoniale*, cit., 14.

anche in ipotesi di coinvolgimento della responsabilità dell'ente⁴³, poiché le eventuali ripercussioni negative che ricadano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell'ente per effetto dell'applicazione delle sanzioni dell'articolo 9 non hanno origine nell'illecito, ma, a ben vedere, nel procedimento finalizzato al suo accertamento.

Nessuna efficacia dimostrativa avrebbero pure le condotte riparatorie cui sono associati, a vario titolo, dei benefici premiali per l'ente, in considerazione del fatto che l'ordinamento, in altre *sedes materiae* – nello specifico, nella normativa sul processo minorile – contempla analoghi meccanismi al contempo escludendo la costituzione di parte civile.

Anzi, la previsione di simili condotte riferite in via esclusiva al reato della persona fisica fornisce una solida conferma al fatto che gli sconti sanzionatori garantiti dagli articoli 12 e 17 sono connessi esclusivamente a forme di reintegrazione di danni da reato e non da illecito amministrativo⁴⁴.

Infondate si rivelano anche le censure relative a presunte violazioni dei principi costituzionali di eguaglianza, in ragione della diversità dei titoli generatori delle responsabilità della persona fisica e di quella giuridica (ossia, il reato e l'illecito amministrativo), e di difesa, in ragione della possibile citazione dell'ente – all'interno del processo a carico della persona fisica – come responsabile civile⁴⁵; la medesima eterogeneità dei fatti generatori delle rispettive responsabilità, da ultimo, preclude che possa venire in soccorso la nota giurisprudenza costituzionale, invocata in via parallela, relativa all'estensione al processo penale militare delle norme codicistiche, anche relative alla costituzione di parte civile⁴⁶.

In sequenza temporale, la materia ha fatto segnalare il rilevante intervento della Corte di giustizia⁴⁷, sollecitata, in sede di rinvio pregiudiziale di interpretazione dal

⁴³ Così anche, BRICCHETTI, *La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il risarcimento*, in *Guida dir.*, 2011, 9, 60, che evidenzia l'insussistenza di un danno risarcibile in senso tecnico, inteso come conseguenza immediata e diretta, ai sensi degli articoli 2056 e 1223 c.c., dell'illecito addebitato all'ente e non anche, al contempo, del reato commesso dall'apicale o dal sottoposto.

⁴⁴ Tesi che troverebbe ulteriore riscontro in Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1938 ss., con osservazioni di LEI, per cui l'ente non può beneficiare della circostanza attenuante dell'articolo 12 comma 2 lett. a) quando il risarcimento sia stato effettuato dalla persona fisica imputata del reato presupposto, a meno che l'ente non manifesti una tempestiva e concreta volontà di riparazione del danno (che, pertanto, è lo stesso tanto per la persona fisica che per l'ente).

⁴⁵ Sul punto, in senso critico, RUBERA, *La costituzione di parte civile*, cit.

⁴⁶ Corte cost., 22 febbraio 1996, n. 60, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 2, 842, con nota di MASULLO, *La funzione di integrazione dell'art. 261 c.p.m.p. e i suoi «effetti distorsivi» alla luce del nuovo c.p.p.*, e in *Giur. cost.*, 1996, 1, 410, con nota di RIVELLO, *La Corte costituzionale elimina un'irragionevole disparità tra processo penale comune e processo militare*.

⁴⁷ Corte giust., sez. II, 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 336, in *Dir. pen. cont.*, 6 settembre 2012, con nota di VIGANÒ-VALSECCHI, *Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione*, nonché in *Arch. n. proc. pen.*, 2012,

GUP presso il Tribunale di Firenze⁴⁸, a verificare la compatibilità della normativa di matrice europea con l'assetto – legislativo e giurisprudenziale – in tema di costituzione della parte civile nel processo all'ente.

L'ordinanza di rinvio⁴⁹, nel dettaglio, pur aderendo all'orientamento maggioritario suffragato dalla citata pronuncia della Cassazione, ha ravvisato un duplice *vulnus* delle prerogative della persona offesa con riferimento alle pretese risarcitorie che questa volesse avanzare nei confronti dell'ente⁵⁰, sulla premessa dell'inammissibilità della relativa pretesa e sul presupposto – tra l'altro escluso dal precedente arresto di legittimità – che la normativa codicistica non consentisse neppure che la persona

5, 477 ss., con nota di BUONAMICI, *La Corte di Giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*. Per ulteriori commenti, cfr. Beltrani, *L'inammissibilità della costituzione di parte civile in danno dell'ente al vaglio della Corte di Giustizia UE*, in *Rivista 231*, 2013, 1, 217 ss.; CAMPAILLA, *La costituzione di parte civile nel processo agli enti e l'orientamento della Corte di giustizia dell'U.E.*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, 2, 103 ss.; Di Paola, *Responsabilità delle persone giuridiche, costituzione di parte civile e tutela delle vittime nel processo penale: un difficile equilibrio tra disciplina in tema e diritto dell'Unione*, in *Foro it.*, 2012, IV, 11, 503 ss.; FOGLIA-CONTI, *Risarcimento nell'ambito del procedimento penale*, in *Corr. giur.*, 2012, 10, 1249 ss.; Riondato, *Risarcimento delle vittime di reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 11, 1390 ss.

⁴⁸ GUP Trib. Firenze, ord. 9 febbraio 2011, in *Dir. pen. cont.*, 9 febbraio 2011, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 8, 951 ss., con nota di BIANCHI, *Responsabilità da reato degli enti e interessi civili: il nodo arriva alla Corte Costituzionale*, e in *Dir. prat. soc.*, 2011, 10, 25, con nota di M. NICODEMO-L. NICODEMO, *Costituzione di parte civile contro le persone giuridiche*, ha rinviato alla Corte di giustizia la questione «se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere “espressamente” la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale» e, in particolare, agli articoli 2, 3, 8 e 9 della decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Sull'attuazione di tali provvedimento, cfr. MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quad. cost.*, 2008, 32 s.

⁴⁹ Sull'ordinanza di rinvio, cfr. anche DELLA RAGIONE, *Questione pregiudiziale europea sulla parte civile nel processo a carico dell'ente*, in *Arch. pen.*, 2011, 2, 673; GIUNCHEDI, *Work in progress nel processo agli enti: la costituzione di parte civile davanti alla Corte di Giustizia*, *ivi*, 2011, 2; MANCUSO, *Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 3, 1340.

⁵⁰ L'articolo 9 par. 1 della decisione quadro 2001/220/GAI impone agli Stati membri di garantire alla vittima del reato «il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento», nonché, al successivo par. 2, di adottare «le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima». L'articolo 12 par. 2 della direttiva 2004/80/CE sancisce che «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati» commessi nei rispettivi territori «che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime» e che il risarcimento debba essere «facilmente accessibile». In tema, si vedano gli appunti critici di IELO, *Non è ragionevole ammettere la parte civile nel processo agli enti*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 3, 93.

offesa potesse citare l'ente quale responsabile civile, giusta la disposizione dell'articolo 83 c.p.p.⁵¹; analogamente, lo stesso ha ravvisato un potenziale profilo di discriminazione, atteso che l'esclusione degli organi "pubblici" dal novero dei soggetti perseguibili *ex* articolo 1 implica che gli stessi possano essere chiamati a rispondere in veste di responsabili civili.

La Corte di giustizia, schierandosi idealmente al fianco dell'autorevole approdo di legittimità⁵², confermava la piena compatibilità con il diritto eurolunitario dello statuto della parte civile nel processo "231", ritenendo l'articolo 9 par. 1 della decisione quadro 2001/220 GAI – la cui pertinenza era stata evidenziata anche nelle conclusioni dell'Avvocato generale⁵³ – non ostativo al regime di esclusione della parte civile dal processo a carico della persona giuridica.

La portata di tale pronuncia, peraltro, non deve essere sopravvalutata, atteso che essa affronta un tema collaterale a quello oggetto del presente contributo; in altri termini – come debitamente evidenziato⁵⁴ – la Corte di giustizia si è limitata a escludere una violazione delle prerogative "europee" della persona offesa, rilevando che il diritto italiano consenta in effetti alle vittime del reato di far valere le loro pretese risarcitorie nei confronti delle persone fisiche imputate del reato-presupposto rispetto ai danni cagionati direttamente da quest'ultimo mediante la costituzione ai sensi dell'articolo 74 c.p.p. nella relativa vicenda processuale, nel pieno rispetto, dunque, della garanzia del citato articolo 9 par. 1, sottolineando al contempo che detta disposizione non può essere interpretata nel senso che la vittima deve avere *anche* la possibilità di chiedere, nell'ambito del *simultaneus processus*, il risarcimento dei danni all'ente incolpato: lo *standard* minimo di tutela, cioè, pare comunque assicurato.

Come si vede, nulla, in realtà, il giudice unionale ha affermato in merito alla possibilità che, alla luce del diritto italiano, l'ente possa costituirsi nel procedimento verso l'ente, ma, dando per presupposto il consolidato orientamento di rigore, si è limitato a vagliare la compatibilità dell'opzione "negazionista": nel senso che il sistema "231", se così interpretato, non si porrebbe in contrasto con l'obbligo posto dalla decisione quadro, permanendo comunque notevoli perplessità – anche per coloro che, come chi scrive, aderiscono all'orientamento di "chiusura" – nei casi in

⁵¹ Confuta ampiamente la correttezza di tale impostazione DOVERE, *La costituzione di parte civile nel processo con l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo – Parte II*, in *Rivista 231*, 2011, 3, 184 ss.

⁵² Orientamento confermato anche dalla coeva giurisprudenza ambrosiana in GUP Trib. Milano, 22 maggio 2012, in *Dir. pen. cont.*, 8 giugno 2012.

⁵³ Per le conclusioni dell'Avvocato generale, si rinvia a *Dir. pen. cont.*, 7 giugno 2012, con commento di VIGANÒ-VALSECCHI, *Costituzione di parte civile contro l'ente imputato: le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nel caso Giovanardi*.

⁵⁴ SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, in *Arch. pen.*, 2013, 3, 7 ss.

cui, venuta meno (per svariate ragioni) la posizione della persona fisica, l'ente prosegue il processo in "solitudine"⁵⁵.

Sul punto, tra l'altro – come da taluno suggerito⁵⁶ – non pareva che un contributo fattivo potesse essere ottenuto dall'applicazione del principio di interpretazione conforme che, secondo i dettami della stessa Corte di giustizia⁵⁷, impone al giudice in procinto di disporre il rinvio di interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo – nel caso di specie – della decisione quadro, con il duplice limite derivante, da un lato, dai principi generali del diritto (in particolare, di certezza del diritto e di non retroattività) che escludono che dall'adempimento di simile obbligo possa derivare (o, comunque, risultare aggravata) la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle disposizioni di matrice europea e, dall'altro, dal divieto per il giudice nazionale di addivenire a una interpretazione *contra legem*. Al di là infatti dell'oggettiva difficoltà di accedere a una interpretazione – questa ammessa – *secundum o praeter legem* della disciplina "231" in punto di parte civile, sarebbe il "contesto" della decisione quadro invocata a precludere l'operatività dell'interpretazione conforme, tanto più con riferimento alla esplicita definizione di vittima del reato in essa contenuta⁵⁸.

La persistenza della soluzione ostativa all'ingresso dell'interesse civilistico del danneggiato nel processo a carico dell'ente ha fatto registrare l'ultima tappa, in ordine di tempo, nella pronuncia della Corte costituzionale, chiamata a risolvere la questione di legittimità sollevata dal medesimo GUP di Firenze⁵⁹ "per reazione" alla pronuncia negativa della Corte di giustizia.

L'ordinanza di rinvio, in particolare, trovava la propria fonte nella richiesta che i soggetti danneggiati, nell'ambito dello stesso processo ove era stato disposto il rinvio pregiudiziale, alla luce della affermata compatibilità della loro esclusione con il quadro europeo, avevano formulato al fine di ottenere la citazione come responsabili civili degli enti imputati, in relazione al fatto delle persone fisiche, cercando così soddisfazione della loro pretesa risarcitoria per via meramente indiretta⁶⁰.

⁵⁵ Persuasivamente, ancora SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi*, cit., 9 ss.

⁵⁶ DELLA RAGIONE, *Questione pregiudiziale europea sulla parte civile*, cit., 11 ss. Per ulteriori considerazioni su una possibile interpretazione conforme, cfr. BIANCHI, *Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo de societate*, in *Dir. pen. cont.*, 22 ottobre 2013, 5 ss.

⁵⁷ Corte giust., 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in *Cass. pen.*, 2005, 3167 ss.

⁵⁸ Cfr., sul punto, GIUNCHEDI, *Work in progress nel processo agli enti*, cit., 9 ss.

⁵⁹ [GUP Trib. Firenze, ord. 17 dicembre 2012](#).

⁶⁰ Il giudice remittente, tuttavia, riteneva dette richieste inammissibili, rilevando che – come già ritenuto in sede di rinvio pregiudiziale – al danneggiato sarebbe stato precluso chiedere la citazione dell'ente come responsabile civile, sul presupposto che l'ente dovesse considerarsi coimputato delle persone fisiche all'interno del processo cumulativo: sotto questo profilo, l'articolo 83 comma 1 c.p.p., che ammette la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati soltanto «per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere», e l'intero testo del d.lgs. 231/2001 si sarebbero posti in contrasto con l'articolo 3 Cost. nella parte in cui non avrebbero consentito al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno in sede penale

Di fronte all'obiezione così sollevata, facente perno sulla preclusione assoluta per il danneggiato di ottenere nel processo "231" soddisfazione della pretesa civilistica, tanto in via diretta che indiretta, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione⁶¹, confermando la regola per cui è possibile chiedere e ottenere nel processo a carico della persona fisica la citazione dell'ente quale responsabile civile, in tal modo sopperendo (quando ciò, tuttavia, si riveli possibile) alla lacuna di tutela che deriverebbe dalla tesi rigorista⁶².

Se, infatti, la *quaestio legitimitatis* sembrava formulata in modo alquanto generico, in specie assumendo quale *target* della censura di costituzionalità l'intera disciplina "231", pienamente assorbente è parso il rilievo circa l'erroneità dell'interpretazione che il giudice remittente aveva fornito dell'articolo 83 c.p.p.: invero, la disposizione non pretende, ai fini dell'ammissibilità della citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto del coimputato, l'effettiva emissione di una pronuncia liberatoria nei propri confronti, ma, diversamente, prevede una disciplina "condizionata" della citazione medesima, nel senso che questa è possibile anche prima del proscioglimento, producendo i relativi effetti solo allorché il proscioglimento stesso si concretizzi nella realtà processuale.

La limitazione così posta dall'articolo 83 comma 1 c.p.p. – che, come visto, ammette la citazione del responsabile civile "ora per allora" – risponderebbe alla elementare logica per cui lo stesso soggetto non può essere chiamato a rispondere dei danni in veste di autore del reato e, contestualmente, di responsabile civile per il (medesimo) fatto del coimputato.

Tanto più – aggiunge la Corte, con ciò allineandosi al precedente della Cassazione – che l'ente incolpato e la persona fisica imputata non possono, tecnicamente – ai fini dell'articolo 83 comma 1 c.p.p. – essere qualificati come coimputati, essendo i fatti a essi contestati radicalmente diversi, secondo quello schema "a cerchi concentrici" che vede l'illecito amministrativo dell'ente inglobare il reato-presupposto della persona fisica, da esso differenziandosi nell'ottica di progressività a più riprese segnalata.

6. Il processo "Ambiente svenduto" e le ragioni di un sorprendente *dietrofront*.

Come anticipato in premessa, le granitiche certezze degli interpreti, consolidatesi a seguito delle autorevoli pronunce poco sopra esaminate, hanno subito un inaspettato ridimensionamento nell'ambito della vicenda giudiziaria relativa al caso *Ilva*.

direttamente nei confronti dell'ente, facendo dipendere la possibilità di citare l'ente come responsabile civile dalla circostanza che la persona giuridica fosse o meno soggetta alla peculiare forma di responsabilità per illecito dipendente da reato e creando così una ingiusta disparità di trattamento tra le persone offese nel processo penale.

⁶¹ Corte cost., 18 luglio 2014, n. 218, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 10, 1168, nonché in *Dir. pen. cont.*, 18 dicembre 2014, con commento di SALA, *Ancora in tema di azione civile nel processo penale de societate: la Corte costituzionale ammette la citazione dell'ente come responsabile civile*.

⁶² In tema, si veda anche CERESA GASTALDO, *La pretesa emarginazione del danneggiato nel processo penale alle società*, in *Giur. cost.*, 2014, 4, 3486.

In una recente ordinanza resa nel processo “Ambiente svenduto”, che vede imputate, accanto alle numerose persone fisiche, anche le tre società del gruppo – Riva FIRE s.p.a. (oggi Partecipazioni industriali s.p.a.), Ilva s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. – la Corte di Assise di Taranto ha ammesso le richieste di costituzione di parte civile presentate nei confronti delle predette persone giuridiche⁶³, cui sono contestati gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 24-ter comma 2, 25, 25-undecies comma 2 lett. a), b), c) e h) e (per la sola Ilva s.p.a.) 25-septies commi 1, 2, e 3⁶⁴.

L’ordinanza – in netta contrapposizione all’orientamento ormai dominante – si caratterizza per la spendita di molti degli argomenti adoperati in passato dal filone “ammissibilista”, premurandosi di affrontare – il che di per sé è encomiabile – i “gravosi” precedenti della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e sovranazionale, secondo uno schema logico-argomentativo la cui tenuta deve tuttavia essere vagliata criticamente.

Nel dettaglio, il giudice tarantino – dinanzi alle richieste di esclusione formulate dalle altre parti processuali (imputati, responsabili civili, ma anche il Pubblico Ministero)⁶⁵ – nel ricordare che «il compito ermeneutico al quale è chiamato l’operatore del diritto è quello di orientare verso i valori recepiti dall’ordinamento la formazione del diritto “effettivo”», si sofferma anzitutto sulla Relazione ministeriale al decreto, la quale – con l’autorevole avallo delle stesse Sezioni Unite⁶⁶ – esplicitamente colloca la responsabilità dell’ente nella casella classificatoria del *tertium genus*, riconoscendo, altresì, che la disciplina dell’articolo 8 individua in capo all’ente un titolo autonomo di responsabilità, presupponente in ogni caso la commissione di un reato.

Entrando maggiormente nel vivo della questione, la Corte di Assise, quasi avanzando una *excusatio non petita*, ricorda come il legislatore del 2001 non abbia esercitato la delega di cui all’articolo 11 comma 1 lettera v) l. 300/2000, il quale indicava al

⁶³ Ass. Taranto, ord. 4 ottobre 2016, pres. Pietrangelo.

⁶⁴ Si segnala, peraltro, come la posizione di Ilva s.p.a. e di Riva Forni Elettrici s.p.a. sia stata “stralciata” a seguito delle loro richieste di patteggiamento (rispettivamente, alla sanzione pecuniaria di tre milioni e centomila Euro, con interdizione temporanea di otto mesi dall’attività, sostituita con la misura del commissariamento giudiziale, e alla sanzione pecuniaria di un milione di Euro), in attesa di essere valutate da altra sezione della Corte di assise; diversamente, è stata rigettata analoga istanza formulata da Partecipazioni industriali s.p.a. (ex Riva FIRE s.p.a.), in quanto tardivamente presentata dopo la formale dichiarazione di apertura del dibattimento.

⁶⁵ Richieste di esclusione che – come ricordato dal Giudice – si fondavano su argomenti e temi già ampiamente discussi nel presente contributo, quali «la mancata indicazione espressa nel testo della legge di un qualsiasi riferimento alla costituzione di parte civile; la sentenza della Corte di Cassazione n. 2251 del 5.10.2010; l’art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15/3/2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012, n. 79; la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 18.7.2014 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, c.p.p e del D.Lgs. 231/2001 sollevata dal GUP di Firenze».

⁶⁶ Il riferimento è a Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, relativa alla nota vicenda *ThyssenKrupp*, in *questa Rivista*, 28 aprile 2015, con nota di CAFIERO, [La controversa linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente alla luce della sentenza ThyssenKrupp](#).

legislatore delegato di «prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti [...] di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa [...] non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito» e «che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni».

Invero – prosegue il Giudice – «le ragioni che sottostanno alla scelta di non attuare il sistema risarcitorio previsto dalla legge delega ed evidentemente peggiorativo e sanzionatorio nei confronti dell'ente rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità (sia essa civile che penale), risiedono in due ordini di motivi»: ossia – come meglio spiegato dalla Relazione ministeriale – da un lato, tali disposizioni prestavano il fianco a diverse obiezioni in termini di compatibilità con i principi del diritto societario, essendo protese a rafforzare l'efficacia generalpreventiva del sistema sanzionatorio, accordando forme di tutela fino ad allora sconosciute al socio che fosse rimasto estraneo all'illecito, a discapito degli interessi dei creditori sociali e, più in generale, agli stessi profili di solvibilità dell'impresa; dall'altro, gli effetti di natura civilistica prefigurati nella delega esponevano le imprese a gravi rischi di instabilità, atteso che il recesso dei soci e le azioni di responsabilità avrebbero potuto di fatto comportare lo “smantellamento” dell'ente, con grave e irreparabile giudizio delle ragioni dei creditori.

Ne deriva così un primo corollario, che rappresenta la chiave di volta dell'intero edificio argomentativo del giudice tarantino, sotto certi aspetti fortemente innovativo.

Se infatti «il legislatore non ha espressamente disciplinato l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ente che si ritiene responsabile a norma del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega che, appunto, individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello, invece, stabilito dalle regole del codice di procedura penale che, a loro volta, richiamano espressamente quelle del codice penale», d'altro canto, il legislatore non è rimasto silente sul tema «ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli art 34 e 35 del citato D.Lgs. 231/2001».

Pertanto, diversamente ricomponendo i termini del ragionamento della Corte di Assise, la legittimazione della parte civile nei confronti dell'ente imputato si fonderebbe – se non si erra – sul seguente assunto: il legislatore del 2001 ha riconosciuto l'ammissibilità della pretesa risarcitoria del danneggiato nella misura in cui, rifiutandosi di dare attuazione ai principi espressi in materia dalla legge delega – in quanto ritenuti suscettibili di generare pesanti ricadute sulla vita dell'ente – ha evitato di adottare una disciplina “speciale” della costituzione di parte civile *in*

malam partem, tenendo ferma, giusta il combinato disposto degli articoli 34 e 35, la disciplina “generale” del Codice di procedura penale, senz’altro più favorevole rispetto a quella ipotizzata.

“Tradizionali”, invece, sono gli argomenti addottati per corroborare la tesi anzidetta. Così ritorna, come un vero e proprio *evergreen*, l’argomento testuale, nella parte in cui – si nota – «mai nella relazione illustrativa del D.Lgs. 231/2001 vi è un’espressa indicazione nel senso dell’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’Ente», tanto più che, ogni volta in cui il legislatore ha voluto discostarsi dalla disciplina ordinaria codicistica, ha introdotto nel tessuto del decreto una apposita previsione derogatoria; in tal senso depongono, ad esempio, l’articolo 57 sull’informazione di garanzia, l’articolo 58 in tema di archiviazione, gli articoli 61-64 in materia di procedimenti speciali, nonché gli articoli 53 e 54 sui sequestri cautelari, laddove nessuna norma espressamente esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.

Ancora, secondo cadenze argomentative già note, si osserva come la disciplina dell’articolo 12, nel tipizzare quali ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria le fattispecie della particolare tenuità del fatto e delle condotte riparatorie da parte dell’ente, rivelerebbe – con l’ausilio della stessa Relazione ministeriale, «che smentisce *in toto* la interpretazione che sul punto è stata sviluppata dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010» – l’esistenza di due distinti profili di responsabilità – quella “da reato” della persona fisica e quella “da illecito amministrativo” dell’ente – con rilevanti conseguenze in termini di danno risarcibile.

Invero, con specifico riferimento alla condotta riparatoria dell’articolo 12 comma 2 lett. a), il legislatore, anche nominalmente, nel distinguerne le modalità esecutive, sembra distinguere sotto il profilo oggettuale, da un lato, il danno (risarcibile) e, dall’altro, le conseguenze dannose o pericolose del reato (eliminabili), chiaramente alludendo – secondo la pronuncia in esame – a conseguenze dannose che trovano la propria fonte tanto nel reato quanto nella responsabilità da colpa in organizzazione dell’ente.

Da ultimo, inevitabile, anche al fine di rintracciare un “aggancio” processuale alla pretesa del danneggiato, è il richiamo alla struttura dell’illecito dell’ente che, certamente configurandosi come fatto proprio e colpevole (da colpa in organizzazione) della *societas*, purtuttavia rimane saldamente radicato al reato commesso dai soggetti dell’articolo 5; con la conseguenza che lo stesso fatto proprio dell’ente «obbliga a norma dell’art. 185 c.p., così come richiamato dall’art. 74 c.p.p., a sua volta espressamente applicabile ex art. 34 D.Lgs. 231/2001 al risarcimento del danno»: secondo un *escamotage* fondato, in ultima analisi, sulla concreta tenuta della ritenuta applicabilità “*in bonam partem*” dell’articolo 34.

Passando al temuto confronto con i precedenti giurisprudenziali già esaminati, la Corte di Assise svolge intanto una rapida rassegna delle ragioni esplicitate dalla pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale (che rappresenterebbe «l’indicazione più chiara su come sia possibile una interpretazione

costituzionalmente orientata e conforme del D.Lgs. 231/2001 che consenta la costituzione di parte civile nei confronti degli enti»), nella prospettiva di confermare la diversità strutturale degli illeciti addebitati ai protagonisti del processo “231”.

Procedendo poi con l’esame della sentenza della Cassazione, il giudice di merito “liquida” piuttosto frettolosamente il pur autorevole precedente, ribadendo il proprio convincimento che «la mancanza di una disciplina espressa non può essere qualificata quale silenzio del legislatore – da colmare in via interpretativa con l’istituto della analogia – ma in realtà è espressione della assenza di specificità della disciplina della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente rispetto alla normativa dettata dal codice di procedura», essendo perciò possibile una applicazione diretta, per il tramite dell’articolo 34, degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p.: disposizione, quest’ultima, in cui il «reato» rappresentava il referente necessitato del legislatore del 1930, «non potendosi mai lontanamente immaginare a quell’epoca – in cui vigeva il principio secondo il quale *societas delinquere non potest* – che l’evoluzione economico sociale avrebbe imposto la necessità di prevedere un sistema di illeciti di matrice senza dubbio penale nei confronti degli enti e delle persone giuridiche».

Infine – in chiusura di questo “testa a testa” giurisprudenziale – un cenno obbligato viene dedicato alla pronuncia della Corte di giustizia, ritenuta invero assolutamente «neutra» ai fini che qui interessano, atteso che questa, pur assumendo la conformità all’ordinamento europeo della preclusione a carico della parte civile nel processo dell’ente, si sarebbe basata «sul presupposto che *le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo commesso da una persona giuridica [...] non possono essere considerate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno diritto di ottenere che si decida, nell’ambito del processo penale, sul risarcimento*»: cioè, in sintesi, «la Corte europea ha preso atto di quello che è un dato normativo piuttosto chiaro, ovvero che l’ente non è autore di un reato e che quindi, nel caso, sia improprio il richiamo all’art. 9 della decisione quadro invocata che, invece, si riferisce espressamente alle vittime del reato, senza tuttavia stabilire che la persona offesa dall’illecito posto in essere dall’ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria azionabile anche nel processo penale».

Al di là di talune ricorrenti argomentazioni in diritto che – come diffusamente segnalato – si prestano a facile strumentalizzazione, in un senso o nell’altro, e della motivazione poco “strutturata” nel contraddire gli approdi di Cassazione, Corte di giustizia e Corte costituzionale, il punto saliente dell’ordinanza in commento pare il tentativo della corte tarantina di collegare la legittimazione della parte civile a una lettura sistematica della normativa sulla responsabilità dell’ente, in particolare facendo perno sul cuneo differenziale – secondo una scalarità decrescente di tutela degli interessi dell’ente – tra la disciplina codicistica della parte civile (considerata esportabile nell’universo “231”) e la disciplina “in deroga” che la legge delega aveva ipotizzato (“rigettata” in sede di redazione del decreto).

Si tratta di una lettura che – per quanto di conoscenza – appare senz’altro creativa, soprattutto nella parte in cui evita di appiattirsi sugli argomenti “classici” del confronto interpretativo, rivitalizzando così un dibattito che sembrava esaurito; e ciò, indipendentemente dalla fondatezza e dalla condivisibilità di detta tesi, sembra un chiaro indice della circostanza che il tema non è scomparso dai *radar* della giurisprudenza “231”.

7. Riflessioni conclusive.

L’analisi delle posizioni e delle soluzioni interpretative adottate dal formante giurisprudenziale e dottrinale – riversate nella copiosa produzione di cui in parte si è dato atto – portano a svolgere alcune brevi considerazioni finali.

La questione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente – come visto nelle pagine precedenti – si è dimostrato, almeno nel primo decennio di vita del decreto, un tema notevolmente controverso e aperto alla multiformità delle chiavi di lettura che l’equivoco dato testuale della disciplina “231” legittima⁶⁷.

Peraltro, il dibattito in materia – anche secondo chi scrive – non può prescindere da un assunto di base, che dovrebbe rappresentare il minimo comun denominatore di ogni riflessione sul punto, cioè che la risposta al quesito in esame – come tra l’altro affermato dalla Cassazione – non può essere reperita nelle inestricabili, e forse irrisolvibili, vicende definitorie della natura della responsabilità dell’ente; tema che si presta alle più disparate ricostruzioni, tutte egualmente avvalorate dagli indici testuali del decreto, e che, probabilmente, trova adeguata sistematizzazione soltanto nella tesi del *tertium genus*: nel senso che la responsabilità in esame si pone “al bivio” tra le strade della responsabilità penale e amministrativa, di cui rappresenta un’ibridazione mediante saldatura dei rispettivi tratti caratteristici.

Diversamente, la talora auspicata presa di posizione del legislatore sul punto, mediante qualificazione espressa (e inequivoca) della responsabilità da reato nell’un senso o nell’altro, non produrrebbe comunque effetti desiderabili e coerenti⁶⁸.

La soluzione dovrebbe essere rinvenuta – secondo chi scrive – mediante adeguata valutazione dei risvolti pratici che un’eventuale ammissione della parte civile determinerebbe.

Infatti, non pare oggi revocabile in dubbio che il titolo costitutivo della responsabilità dell’ente sia un fatto autonomo, proprio dell’ente e ancorato a un peculiare coefficiente di colpevolezza⁶⁹ (la colpa di organizzazione), che si articola in una fattispecie complessa – strutturata sul reato della persona fisica, sui criteri di “collegamento” dell’interesse e del vantaggio e sulle ulteriori note costitutive

⁶⁷ BASSI, *La costituzione di parte civile*, cit., 29.

⁶⁸ Sul punto, LOSAPPIO, *Profili sostanziali della costituzione di parte civile*, cit., 121.

⁶⁹ Colpevolezza che – in questa sede – deve essere correttamente intesa non nella sua accezione psicologica (come, invece, accade per le persone fisiche), ma quale possibilità di muovere all’ente un rimprovero coerente alla sua natura e, dunque, in relazione alla sua organizzazione e struttura.

dell'addebito, differenziate dagli articoli 6 e 7 in funzione del soggetto attivo del reato-presupposto – e a formazione eventualmente progressiva, nel senso che l'illecito amministrativo “incontra” necessariamente sulla propria strada il reato della persona fisica, che assorbe, ma, una volta cristallizzatosi, rimane sostanzialmente estraneo (*rectius*, autonomo) alle sue vicende.

Più specificamente, la ricostruzione dell'illecito dell'ente nei termini di un fatto autonomo di *deficit* organizzativo⁷⁰, di tipo agevolativo – assimilabile, facendo ricorso alle tradizionali categorie penalistiche, a un fatto omissivo improprio – rappresenta la premessa irriducibile per escludere che da esso possano irradiare profili di danno direttamente correlati a tali carenze organizzative: giacché, a ben vedere, il danno che può derivare dall'aver l'ente consentito alla persona fisica la realizzazione del reato, in una prospettiva sostanziale, in altro non consiste se non nel danno che il reato stesso ha cagionato.

In ultima analisi, pertanto, occorre rilevare come non sia concretamente ipotizzabile un danno che, giusta le disposizioni degli articoli 1223 e 2056 c.c., sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito amministrativo dell'ente, in via del tutto autonoma e slegata dal danno cagionato dal reato, atteso che i profili pregiudizievoli a quest'ultimo connessi invero esauriscono il novero delle conseguenze suscettibili di fondare una pretesa risarcitoria⁷¹.

Dunque, indipendentemente dalla minore o maggiore pregnanza degli argomenti che i contrapposti orientamenti spendono, sembrerebbe una ragione eminentemente pratica a far prevalere un atteggiamento di chiusura verso la parte civile⁷².

Pertanto, ammettendo nel processo a carico dell'ente la costituzione della parte civile, si profilerebbe un concreto rischio di duplicazione delle poste risarcitorie – circostanza, quest'ultima, segnalata anche dalla dottrina che propugna la tesi estensiva⁷³ – con conseguente moltiplicazione delle voci di danno e surrettizia applicazione nei confronti dell'ente di *punitive damages*, a oggi (ancora) non contemplati dal nostro ordinamento⁷⁴.

⁷⁰ Per una suggestiva (ma non poco problematica) ricostruzione del fatto dell'ente in chiave concorsuale *ex* articolo 110 c.p., quale fattispecie necessariamente plurisoggettiva (recentemente ripresa anche da Trib. Milano, sez. II, 6 aprile 2017, in *questa Rivista*, 7 aprile 2017, con nota di STAMPANONI BASSI, [L'ente imputato ex d.lgs. 231/2001 non può costituirsi parte civile contro i suoi dirigenti "coimputati"](#)), si veda PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 4, 1516 ss.

⁷¹ Così anche SANTORIELLO, *Il procedimento penale per l'accertamento*, cit., 44. Per una conferma di tale opzione nella giurisprudenza più recente, in materia di sicurezza sul lavoro (con riferimento all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25-*septies*), Cass., sez. VI, 27 gennaio 2015, n. 3786, Li Causi, in *ISL*, 2015, 3, 152, e in *Soc.*, 2015, 6, 736, con nota di Viglione, *L'inammissibilità della costituzione di parte civile nei processi a carico dell'ente*.

⁷² RANALDI, *Parte civile e processo de societate: profili di un'esclusione ragionevole*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, 14 ss.

⁷³ GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile*, cit., 1335.

⁷⁴ Secondo un *trend* interpretativo inaugurato da Cass. civ., 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro it.*, 2007, I, 1460, con nota di PONZANELLI, *Danni punitivi: no, grazie*, e in *Corr. giur.*, 2007, 497, con nota di FAVA, *Punitive damages e ordine pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco*,

Certamente, qualche perplessità potrebbe rimanere, al di là dell'intervento chiarificatore della Corte di giustizia in riferimento al versante europeo, sotto il profilo della tutela della vittima del reato – espressione che allude tanto alla persona offesa che al danneggiato – in relazione alle garanzie convenzionali a essa riferibili. Se è vero, infatti, che l'articolo 6 CEDU in tema di giusto processo è fondamentalmente calibrato sulla posizione dell'indagato e dell'imputato, con un apparente disinteresse per la vittima del reato⁷⁵, nondimeno la Corte di Strasburgo ha progressivamente elaborato uno statuto dell'offeso⁷⁶, riconoscendo il diritto della vittima del reato di esercitare l'azione risarcitoria in sede penale secondo le garanzie assicurate dalla norma⁷⁷, pur senza esprimersi circa il quesito posto “a monte” sul diritto della stessa – come pretenderebbe la tesi ammissibilista – di inserire “sempre e comunque” la propria pretesa civilistica all'interno del processo penale per l'accertamento del reato e, qui specificamente, dell'illecito amministrativo in cui è incorso l'ente.

In quest'ottica, un qualche argomento in favore delle prerogative della parte civile potrebbe rinvenirsi nello stesso articolo 6 par. 1 CEDU, il cui rispetto, nella parte ove è affermato il canone della ragionevole durata del processo (concernente anche le controversie su diritti e doveri «di carattere civile»), potrebbe essere messo in discussione dalla segregazione in sede civile – i cui tempi di accertamento sono ben noti – dell'azione di danno diretta nei confronti dell'ente: non può non rilevarsi, peraltro, come questa strada appaia tutt'altro che agevole e giuridicamente sostenibile.

In conclusione, tuttavia, deve rilevarsi come le preoccupazioni emerse sotto il profilo del *deficit* di tutela della persona offesa (e danneggiata)⁷⁸ debbano comunque essere ridimensionate alla luce della possibilità – ovviamente quando il processo non registri la “scomparsa” della persona fisica – di citare l'ente come responsabile civile per il fatto dell'apicale o del sottoposto ai sensi dell'articolo 83 c.p.p., senza eventuali preclusioni derivanti, come precisato dalla Corte costituzionale, da erronee letture che qualifichino persona fisica ed ente quali “coimputati” (ancora una volta,

e confermato da Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613, in *Foro it.*, 2015, 12, I, 3951, con nota di MONDINI, *Astreintes, ordine pubblico interno e danno punitivo*. Sul tema si noti, tuttavia, in tempi recenti, Cass. civ., sez. I, ord. 16 maggio 2016, n. 9978, in *Foro it.*, 2016, 6, I, 1973, con nota di D'ALESSANDRO, *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*, con cui è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione relativa alla riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna al pagamento dei danni punitivi.

⁷⁵ CHIAVARIO, *Il “diritto al processo” delle vittime dei reati e la Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 4, 938. .

⁷⁶ CHIAVARIO, *Giustizia penale, Carta dei diritti e Corte europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 1, 21.

⁷⁷ Corte EDU, 29 ottobre 1991, *Helmers c. Svezia*. In tema, AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.

⁷⁸ BIANCHI, *Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile*, cit., 2 ss.

infatti, il fatto dell'ente non coincide con il fatto di reato); in secondo battuta, poi, quando ciò in concreto non risulti attuabile per il defilarsi della posizione della persona fisica, nulla esclude che il danneggiato possa trovare ristoro delle proprie ragioni nella sede naturale dell'azione risarcitoria, avanzando la pretesa risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. dinanzi al giudice civile.

Insomma, posto che un orizzonte del mondo "231" che sembrava definitivamente tramontato pare essere nuovamente dischiuso per effetto di inaspettati movimenti tellurici, che di tanto in tanto scuotono le solide fondamenta degli orientamenti oggi più accreditati, occorre chiedersi se l'ordinanza in commento rappresenti un sussulto isolato della giurisprudenza di merito, quale puntuale applicazione di uno *ius singulare* – giustificabile alla luce degli interessi (quali salute pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro) incisi dalla specifica vicenda e in forza di considerazioni *lato sensu* "politiche" (che dovrebbero comunque rimanere estranee alla sfera della rigorosa interpretazione e applicazione del diritto) – ovvero se, come non si auspica, costituisca la prima incrinatura di una più ampia breccia che emergerà nella futura prassi del processo *de societate*.